RIFORMA MONTI/FORNERO: LE PRINCIPALI NOVITA'

Estensione del metodo di calcolo contributivo a tutti i lavoratori: dal 1 gennaio 2012 e **per la quota maturata da quel momento in poi**, tutte le pensioni verranno calcolate con il sistema di calcolo contributivo.
Per coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/95 la pensione verrà calcolata con il metodo retributivo fino al 31.12.2011 e successivamente con il metodo contributivo.
Nulla cambia, invece, per coloro i quali avevano meno di 18 anni di contributi a quella data e per coloro che hanno cominciato a lavorare dopo, per i quali era già in vigore il metodo contributivo.
Con il sistema di calcolo contributivo l'ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati, rivalutati di anno in anno al tasso medio quinquennale di crescita del PIL e convertiti in rendita, al momento del pensionamento, utilizzando i coefficienti di trasformazione che dipendono dall'età di pensionamento. Più elevata è l'età, più alta sarà la pensione.
Con il sistema retributivo, invece, la pensione dipendeva dalla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro e dall'anzianità maturata, prescindendo sia dall'età di pensionamento che dall'ammontare dei contributi versati.

Innalzamento dell'età pensionabile: Dal 1° gennaio 2012 per avere diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e aver raggiunto i nuovi requisiti di età:

- per gli uomini dipendenti pubblici e privati e per le donne dipendenti del pubblico impiego → 66 anni.
- per le donne dipendenti del settore privato e per le lavoratrici autonome → 62 anni.

L'età minima sarà per tutti, uomini e donne, dipendenti e autonomi, pari a 66 anni nel 2018. Inoltre, a partire dal 2013, l'età pensionabile verrà adeguata alla longevità con revisioni periodiche. In ogni caso, nel 2021, non potrà essere inferiore a 67 anni. Allo stato attuale, è stimabile che nel 2030 si andrà in pensione a 68 anni, nel 2040 a 69 anni circa e nel 2050 a 70 anni circa.

La **pensione di anzianità** non esiste più. Dal 1 Gennaio 2012 è sostituita dalla **pensione anticipata**. Tale prestazione è indipendente dall'età del richiedente ed è concessa a chi ha un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese, se uomo, o 41 anni e 1 mese, se donna. I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014. Tuttavia, sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni di età: subirà una penalizzazione pari all'1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di 2 anni e al 2% per ogni anno ulteriore ai primi 2.

Come la pensione di vecchiaia, anche quella anticipata sarà adeguata nei requisiti di età e di anzianità contributiva all'evoluzione dell'aspettativa di vita calcolata dall'Istat: più aumenta l'aspettativa di vita, più saliranno l'età pensionabile e l'anzianità contributiva. Regole diverse continuano a valere per i lavori cosiddetti "usuranti".

I nuovi requisiti di età e di anzianità contributiva incamerano la cosiddetta "finestra mobile", i dodici o più mesi intercorrenti tra la maturazione del diritto e l'effettivo pensionamento: si comincia a percepire la pensione dal mese successivo alla maturazione dei requisiti e alla domanda di pensione.

Le aliquote contributive a carico di **artigiani, commercianti e lavoratori agricoli** crescono progressivamente dal 20% pre-riforma fino a raggiungere il 24%. In questo modo, tali categorie accumuleranno più contributi e matureranno una pensione più alta.

L' IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con le recenti riforme previdenziali oggi si va in pensione con quanto si è accumulato durante gli anni di lavoro con il versamento dei contributi obbligatori. Questo implica che nella stragrande maggioranza dei casi le nuove pensioni saranno nettamente più basse dell'ultima retribuzione percepita.
La previdenza complementare rappresenta quindi una strada praticamente obbligata per tutti coloro che vogliono mantenere invariato (o almeno coerente con le esigenze personali) il proprio tenore di vita quando smetteranno di lavorare. Ed è molto importante **aderire prima possibile** alla previdenza complementare, per avere il tempo di costruirsi, anno dopo anno, una pensione integrativa di importo adeguato a compensare i **GAP pensionistici** derivanti dal sistema previdenziale obbligatorio.
L'adesione ad un Piano Individuale Pensionistico o ad un Fondo Pensione Aperto permette ai lavoratori Dipendenti, Autonomi, Professionisti e altre tipologie di lavoratori di **beneficiare di agevolazioni fiscali**, di cui altre forme di risparmio non beneficiano e che sono concesse anche nel caso i versamenti siano effettuati a favore di familiari fiscalmente a carico. In più i lavoratori dipendenti hanno la possibilità di ottenere un contributo da parte del datore di lavoro, qualora sia previsto da un accordo collettivo.

MODALITA' DI CONTRIBUZIONE

Il Piano Individuale Pensionistico o il Fondo Pensione Aperto possono essere alimentati tramite:

- Contributo individuale
- Destinazione della quota annua del TFR (se dipendente)
- Contributo del datore di lavoro (se sancito da apposita fonte istitutiva: accordo collettivo, regolamento, ...)

L'aderente ha la facoltà di modificare l'ammontare di ogni versamento, di frazionarlo nell'anno, variarlo o sospenderlo senza alcuna penalizzazione. E' altresì prevista la possibilità di effettuare versamenti di premi unici aggiuntivi, senza limiti di premio minimo.

ANTICIPAZIONI

Sia i PIP che i FPA prevedono la possibilità di ottenere **anticipazioni**, fino ad un massimo del 75% di quanto accumulato, per acquisto e ristrutturazione della prima casa (dopo 8 anni di adesione), per spese mediche (in ogni momento) ecc., nonché ottenere anticipazioni fino ad un massimo del 30% per ulteriori esigenze dell'aderente (dopo 8 anni di adesione), reiterabili nel tempo.

RISCATTO PARZIALE

È possibile riscattare parzialmente fino al 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione superiore a 1 anno e non superiore a 4 anni, o in caso di procedure di mobilità o cassa integrazione.

RISCATTO TOTALE

È possibile riscattare totalmente la posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente e in caso di cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione superiore a 4 anni.

PRESTAZIONI

In caso di morte durante la fase di accumulo è prevista la corresponsione della posizione individuale maturata ai beneficiari designati. In caso di vita al termine della fase di accumulo, l'Aderente può richiedere la liquidazione in capitale fino ad un massimo del 50% di quanto maturato (in alcuni casi è possibile ritirare tutto sotto forma di capitale) e la restante parte della posizione individuale maturata (capitale assicurato) viene convertita in rendita vitalizia a scelta fra diverse opzioni disponibili. In considerazione della possibilità di libera designazione del beneficio in caso di morte, è possibile l'utilizzo dell'accantonamento presente nel Fondo Pensione anche in chiave di pianificazione successoria.

Nella seguente tabella sono schematizzati i vantaggi fiscali per le adesioni a previdenza complementare

CONTRIBUZIONE **I contributi versati sono deducibili dall'imponibile Irpef fino ad un massimo annuo di € 5.164,57**	Tipologia contributi deducibili: • contributo aderente • contributo del datore di lavoro • **versamenti fatti a favore di soggetti fiscalmente a carico** (casalinghe, figli minori, studenti)
RENDIMENTI **Tassazione agevolata all' 11%**	I rendimenti finanziari sono tassati con un'**aliquota del 11%** mentre la tassazione delle altre forme di risparmio finanziario varia dal 20% al 12,50%
PRESTAZIONI **Tassazione agevolata dal 15% fino al 9%**	La prestazione pensionistica (rendita o capitale) viene tassata solo per la parte corrispondente ai contributi dedotti. L'aliquota si riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare. Per i primi 15 anni l'aliquota è pari al 15%. Dal 16° anno di riduce dello 0,30% ogni anno, fino ad un minimo del 9%
ANTICIPAZIONI **Tassazione agevolata**	• spese sanitarie per sé, il coniuge ed i figli: tassazione agevolata dal 15% fino al 9% • acquisto/ristrutturazione prima casa per sé o per i figli, può essere richiesta dopo 8 anni dall'iscrizione: tassazione con aliquota del 23% • altre esigenze, richiedibili solo dopo 8 anni dall'iscrizione: tassazione con aliquota del 23%
TFR **Tassazione agevolata**	Al termine del periodo lavorativo il TFR lasciato in azienda viene tassato con l'aliquota IRPEF corrispondente alla media degli ultimi cinque anni (massimo 43% - minimo 23%). Il TFR versato in previdenza complementare, invece, in sede di prestazione, beneficia delle aliquote agevolate (massimo 15% - minimo 9%)
LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 01.01.2007 maggiore deducibilità dei contributi annui (max € 7.746,86)	Se nei primi 5 anni di iscrizione sono stati versati contributi inferiori a € 5.164,57 nei successivi 20 anni (dal 6° al 25° anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare) si può recuperare l'ammontare della deduzione non fruita nel limite annuo massimo di € 2.582,29
BENEFICI PER L'AZIENDA **Deducibilità dal reddito di impresa**	Tipologia di contributi deducibili: • il contributo del datore di lavoro • il TFR annualmente destinato a previdenza complementare nella misura del 4%. Per le imprese con meno di 50 dipendenti tale importo è elevato al 6%

La tabella seguente illustra quante minori tasse pagherà, anno per anno nella fase di accumulo, un aderente a Previdenza Complementare. In pratica, il reddito su cui si applica l'aliquota Irpef relativa viene diminuito del contributo versato e, pertanto, in fase di dichiarazione dei redditi, si può stimare che le tasse che l'aderente pagherà saranno ridotte di un ammontare pari al contributo versato moltiplicato per l'aliquota marginale. Dalla tabella appare evidente come il beneficio fiscale sia maggiore per i redditi imponibili più elevati e cresca all' aumentare del contributo versato.

Ipotesi contributo annuale a previdenza complementare

Reddito € (imponibile)	Aliquota IRPEF	€ 2.000	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.164,57 (massimo contributo deducibile)
		Minori tasse da pagare	**Minori tasse da pagare**	**Minori tasse da pagare**	**Minori tasse da pagare**
da 0 a 15.000	23%	**€ 460**	**€ 690**	**€ 1.150**	**€ 1.188**
da 15.001 a 28.000	27%	**€ 540**	**€ 810**	**€ 1.350**	**€ 1.394**
da 28.000 a 55.000	38%	**€ 760**	**€ 1.140**	**€ 1.900**	**€ 1.963**
da 55.000 a 75.000	41%	**€ 820**	**€ 1.230**	**€ 2.050**	**€ 2.117**
oltre 75.000	43%	**€ 860**	**€ 1.290**	**€ 2.150**	**€ 2.221**